CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E APPLICAZIONE DEI NUOVI SCHEMI DI PUBBLICAZIONE DI ANAC

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

Legislazione Tecnica

- Regime di trasparenza semplificato per Ordini
- Criteri di pubblicazione
- L'albero della trasparenza: la sezione AT
- La delibera ANA 495/2004: nuovi schemi, fase di validazione e fase di controllo
- Analisi degli obblighi di pubblicazione
- Sezione Trasparenza del PTPTC, tempistiche di pubblicazione e soggetti responsabili
- Monitoraggio degli obblighi e ruolo del RPCT

Contesto di riferimento

Contesto di riferimento

- La pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è misura di prevenzione della corruzione
- I dati, documenti e informazioni a pubblicazione obbligatoria sono individuati dalla norma primaria (D.Lgs. 33/2013) e dalla regolamentazione attuativa (Del. ANAC 1310/2016 - 777/2021)
- La pubblicazione avviene nella sezione Amministrazione Trasparente
- La pubblicazione avviene nelle forme semplificate previste per gli ordini professionali (All. 1 e 2 alla Del. ANAC 777/2021)
- A partire dal 13 novembre 2025, le pubblicazioni riferite a 3 obblighi specifici seguono i nuovi schemi di pubblicazione previsti da ANAC
- La pubblicazione avviene in formato aperto
- La Sezione Trasparenza del PTPTC, che ha natura di atto organizzativo, individua per ciascun obbligo di trasparenza:
 - ✓ Il responsabile della formazione o reperimento dei dati, informazioni e documenti
 - ✓ il responsabile della trasmissione di dati, informazioni e documenti
 - ✓ il responsabili della pubblicazione di dati, informazioni e documenti
 - ✓ i termini di pubblicazione
 - ✓ i temini di monitoraggio
 - ✓ gli indicatori di monitoraggio
- In data 12 luglio il Garante Privacy ha rilasciato parere favorevole per ulteriori 6 schemi di pubblicazione
- Fino al 30 settembre è in consultazione il PNA 2025 che contiene una parte speciale dedicata alla trasparenza, con particolare riferimento alle criticità riscontrate

Regime di trasparenza semplificato e criteri di pubblicazione

Contesto di riferimento

- A fronte delle previsioni di cui all'art. 3, co.1 ter D.Lgs. 33/2013, della Delibera ANAC 831/2016 e della Delibera ANAC 1310/2016, ANAC ha adottato un regime semplificatorio per ordini e collegi
- La semplificazione tiene conto di 5 criteri quali
 - ✓ Compatibilità dell'obbligo
 - ✓ Tempistica di aggiornamento più lunga
 - ✓ Possibilità di rinvio ad altri siti mediante iperlink
 - ✓ Semplificazione dei contenuti
 - ✓ Pubblicazione di taluni obblighi a cura dell'Ordine di livello nazionale
- La semplificazione non si applica agli obblighi di pubblicazione assistiti da sanzione in caso di non assolvimento né agli obblighi per cui la pubblicazione è condizione di efficacia (art. 4 bis, 14, 22, 15, 26)
- La semplificazione si attua nel rispetto dei criteri di pubblicazione generali

Criteri di pubblicazione

Per «trasparenza» si intende l' **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,** allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Per pubblicazione si intende la pubblicazione secondo le specifiche indicate da ANAC nell'allegato 1 al Decreto Trasparenza (poi attuato dalla DE. 1310/2016 e dalla De. 777/2021)

Alla pubblicazione obbligatoria da parte dei soggetti tenuti corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti internet senza necessità di autenticazione ed identificazione

Alla pubblicazione obbligatoria da parte dei soggetti tenuti corrisponde il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei dati laddove sia stata omessa

Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata la sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», neanche per prevenire fenomeni c.d. di web scraping finalizzati ad addestrarel'intelligenza artificiale

Parere ANAC del 30 gennaio 2025

Criteri di pubblicazione

Gli Ordini nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, devono:

- pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati
- garantire la qualità delle informazioni riportate assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità;
- controllare l'attualità delle informazioni pubblicate e modificarle o aggiornarle, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento e/o la rettifica.

- I dati, documenti e informazioni sia oggetto di pubblicazione obbligatoria, sia resi disponibili a seguito di richiesta di accesso, vanno pubblicati in *formato di tipo aperto;*
- il formato aperto è un «*formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi*» (cfr. art. 68 CAD, D.Lgs. 82/2005)
- I dati pubblicati *sono riutilizzabili* ai sensi del D.Lgs. 36/2006, de.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 196/2003 *senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.*

Focus su art. 7
«formato aperto» e «dati di tipo aperto»
Riutilizzabilità dei dati e privacy compliance

Legislazione Tecnica

- Il formato aperto è un formato non proprietario (ovvero non coperto da diritto dei creatori) che si basa su una specifica di costruzione pubblica e che garantisce la lettura da parte di qualsiasi programma. Sono aperti: pdf elaborabile, ods, csv, xls, html.
- L'AGID aggiorna, con periodicità annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili

I dati di tipo aperto (open data) hanno le seguenti caratteristiche (art. 1. co. 1, l ter)

- sono disponibili secondo una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 D.lgs. 36/2006

- Il «libero riutilizzo» riguarda documenti che non contengono dati personali oppure contenenti dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi. La circostanza che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili on line, per finalità di trasparenza, non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo. Se la PA che pubblica vuole rendere i dati riutilizzabili dovrà determinarne finalità, limiti e condizione di utilizzo.

Criteri di pubblicazione

Legislazione Tecnica

Durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8, comma 3, D.lgs. n. 33/2013)

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i dati e documenti possono essere richiesti mediante l'accesso civico.

Deroghe alla durata di 5 anni:

- qualora gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza possono essere mantenuti oltre i 5 anni, salvo in ogni caso, la cancellazione, anche prima della scadenza dei 5 anni, al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati resi pubblici;
- per i dati riguardanti i titolari di incarichi politici vi è un regime di trasparenza particolare: le PPAA pubblicano i dati richiesti dall'art. 14, co. 1 e co. 1 bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti; le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, restano pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 (accesso).
- Per i dati riguardanti i titolari i incarichi di collaborazione e consulenza le PPAA pubblicano i dati richiesti dall'art. 15, co. 1 e co. 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Focus su art. 8
Responsabilità per pubblicazione oltre i termini

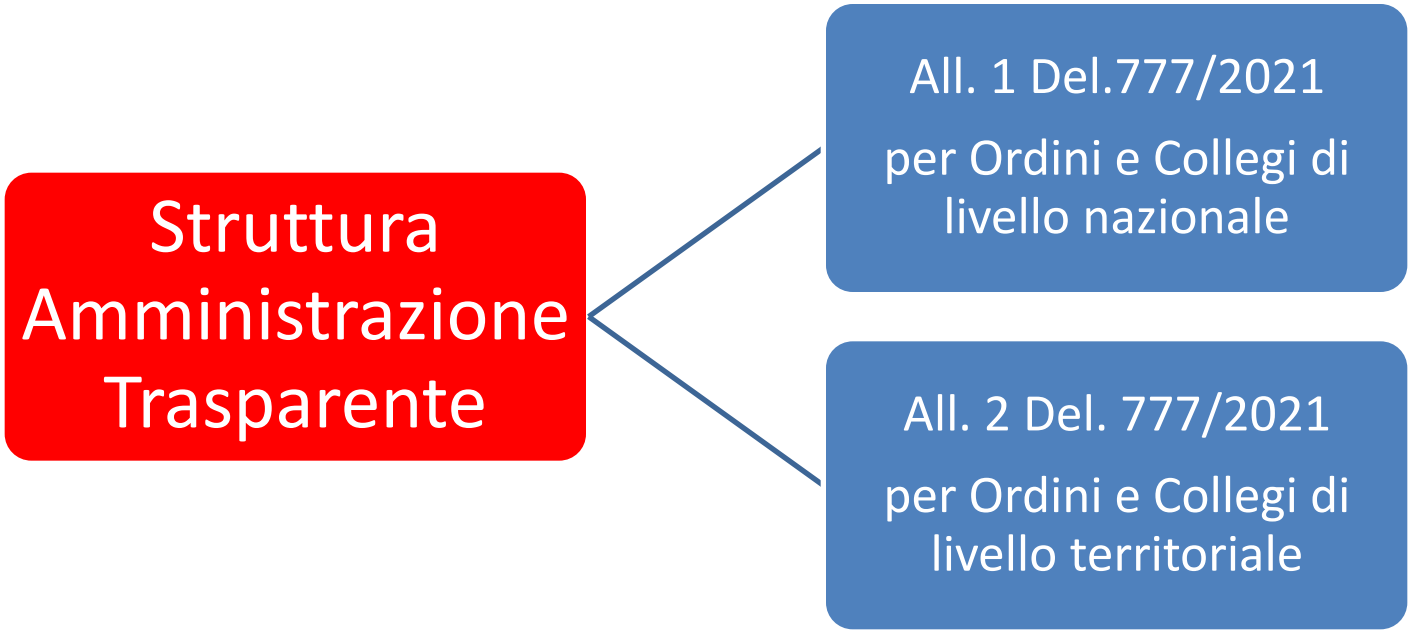
Durata degli obblighi di pubblicazione e responsabilità erariale – Corte dei Conti, sent. 35 del 4 agosto 2025

- La Corte dei Conti – Sez. giurisd. Valle d'Aosta ha stabilito che la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, quale il rispetto dei termini di pubblicazione nell'albo on line, comporta non solo sanzioni del Garante Privacy, ma anche responsabilità erariale a carico degli amministratori e dirigenti responsabili della pubblicazione.
- Nella fattispecie, un ente pubblico aveva tenuto pubblicate online deliberazioni contenenti dati identificativi di un dipendente, relative al suo trasferimento per "incompatibilità ambientale". Nonostante i richiami del Garante Privacy, l'ente né oscurava né eliminava i dati e pertanto veniva sanzionato con un'ordinanza-ingiunzione pecuniaria. La Procura contabile, a fronte della sanzione, conveniva in giudizio il legale rappresentante e il dirigente responsabile della pubblicazione.
- Le contestazioni, derivanti dal pagamento della sanzione avvenuto con fondi pubblici, hanno riguardato:
 - il titolare del trattamento (rappresentante legale), accusato di non aver vigilato e impartito le necessarie direttive;
 - il responsabile del servizio (dirigente preposto alla pubblicazione), che ha omesso di rimuovere l'atto o oscurare i dati anche dopo le osservazioni del Garante.
- La Corte dei Conti ha ritenuto che questi abbiano causato un danno indiretto alle casse dell'ente, per colpa grave nella gestione dei dati personali stabilendo -in via definitiva- che la permanenza sul web dei dati personali oltre i termini di legge configura illecito trattamento, con danno erariale indiretto per le sanzioni pagate dall'ente.

Albero della trasparenza

Delibera 495/2024 di ANAC: nuovi schemi di pubblicazione

Legislazione Tecnica



Albero della trasparenza

Legislazione Tecnica

La struttura della sezione Amministrazione Trasparente prevista dalla Del. 777/2021 per Ordini e Consigli riporta

- Sottosezione di livello 1 (macro famiglia)
- Sottosezione livello 2 (tipologia di atti)
- Denominazione del singolo obbligo
- Contenuto dell'obbligo
- Aggiornamento

ALLEGATO 2) ALLA DELIBERA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER GLI ORDINI E I COLLEGI TERRITORIALI					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, co. 1	Codice disciplinare, codice di condotta e codice deontologico	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni Codice di condotta inteso quale codice di comportamento, codice deontologico relativo alla professione di riferimento	Tempestivo
		Art. 12, co. 2	Statuti, regolamenti, leggi regionali	Statuti, ove presenti, o altro atto organizzativo anche di natura regolamentare, leggi regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento	Tempestivo

La Del. 495/2024 contenente schemi di pubblicazione incide sulla parte di contenuto dell'obbligo, individuando schemi da seguire per la pubblicazione

La Del. 495/2024 inoltre pone regole organizzative individuando momenti di controllo e validazione antecedenti alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente

Genesi della Delibera 495 del 25/9/2024 – Fonte normativa

Legislazione Tecnica

Art. 48 Decreto Trasparenza - Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e ***schemi standard*** per l'**organizzazione**, la **codificazione** e la **rappresentazione dei documenti**, **delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente **all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».**
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
 1. ad ***assicurare il coordinamento informativo e informatico*** dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
 2. a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, ***i requisiti di qualità*** delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, ***le procedure di validazione, i controlli*** anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i ***meccanismi di garanzia e correzione*** attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Genesi della Delibera 495 del 25/9/2024 – Fonte normativa

Legislazione Tecnica

Potere di ANAC

ANAC per legge può definire schemi standard di pubblicazione

Procedura di adozione schemi di pubblicazione

Gli schemi standard vengono adottati a seguito di procedura di consultazione con Garante Privacy, Conferenza Unificata, AGID e ISTAT

Scopo degli schemi di pubblicazione

Lo scopo degli standard di pubblicazione è assicurare coordinamento e uniformità nella pubblicazione dei dati nonché definire requisiti di qualità, procedure di validazione dei dati ante pubblicazione, controlli sulla pubblicazione dei dati, competenze richieste ai soggetti che a vario titolo si occupano della trasparenza, meccanismi di garanzia sulla pubblicazione dei dati

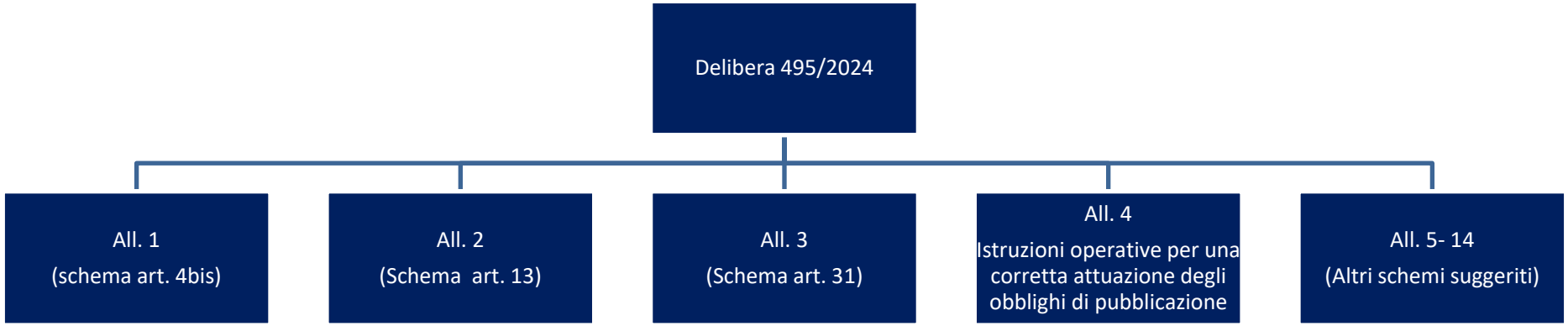
Tutti i soggetti obbligati alla trasparenza per legge sono tenuti a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi previsti da ANAC

Genesi della Delibera 495 del 25/9/2024 – Procedura

- Il 23 aprile 2024 sono stati adottati n. 14 schemi di pubblicazione
- A fronte della proposta della Conferenza Unificata di avviare un adeguamento graduale, nell'adunanza del 10 luglio 2024 si è deciso di rendere obbligatorio l'adeguamento di PA ed Enti a soli 3 schemi e che i restanti schemi avrebbero potuto essere oggetto di sperimentazione volontaria
- La decisione assunta nell'adunanza del 10 luglio è confluita nella Delibera 495/2024 che identificato 3 schemi
- Gli schemi di pubblicazione potranno essere utilizzati come base per popolare la PUT (piattaforma unica trasparenza)

Delibera 495 del 25/9/2024 – Schema

Legislazione Tecnica



Delibera 495 del 25/9/2024 – Sintesi

Con la Delibera 495/2024

- ANAC approva 3 schemi di pubblicazione relativi agli obblighi di cui
 - Art. 4 bis (utilizzo di risorse pubbliche)
 - 13 (organizzazione)
 - 31 (controlli su attività e organizzazione)
- ANAC approva il documento «*istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013*» che contiene indicazione utili su
 - Qualità dei dati
 - Procedure di validazione
 - Controlli sostitutivi
 - Meccanismi di garanzia
- ANAC concede un periodo transitorio di 12 mesi per implementare i nuovi schemi (***13 novembre 2025***);
- al termine del periodo ANAC può esercitare la propria vigilanza anche sul mancato utilizzo degli schemi. Fino al 13 novembre ANAC continua ad esercitare la vigilanza relativamente all'obbligo di pubblicazione anche senza utilizzo degli schemi.
- ANAC mette a disposizione ulteriori 11 schemi per adeguamento su base volontaria/sperimentale

Delibera 495 del 25/9/2025
Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione

- Oltre ai 3 schemi da seguire, l'essenza della Delibera si rinviene nelle istruzioni che ANAC impartisce affinchè la pubblicazione sia corretta
- Le istruzioni –inserite in un allegato 4 alla Delibera, definiscono
 - Requisiti di qualità delle informazioni diffuse
 - Procedure di validazione
 - Controlli anche sostitutivi
 - Meccanismi di garanzia e correzione attivabili
 - Competenze professionali richieste per gestire le informazioni mediante i siti istituzionali

Art. 48, co. 4 lett.b) Decreto Trasparenza
«Gli *standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate a (…) definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i* ***requisiti di qualità delle informazioni diffuse****, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le* ***procedure di validazione****, i* ***controlli anche sostitutivi****, le* ***competenze professionali*** *richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i* ***meccanismi di garanzia e correzione*** *attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse*»

Legislazione Tecnica

Qualità delle informazioni diffuse

INTEGRITÀ	Il dato non deve essere parziale
COMPLETEZZA	La pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici L'esattezza è la capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza è la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalla norma
TEMPESTIVITA'	le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione
COSTANTE AGGIORNAMENTO	Il dato è attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione AT, va indicata la data di aggiornamento
SEMPLICITA' DI CONSULTAZIONE	il dato è organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni
COMPRENSIBILITA'	Il dato è chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto
OMOGENEITA'	il dato è coerente e non presenta contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene
FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITA'	Il dato è predisposto e pubblicato in formato aperto. Le amministrazioni non dispongono filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT
CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI	Va assicurata la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza
INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA	Se il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte
RISERVATEZZA	La diffusione tramite il sito istituzionale rispetta i principi sul trattamento dei dati personali

Le stesse indicazioni si ritrovano anche nel PNA 2025 in consultazione nella parte speciale dedicata alla trasparenza

Procedura di validazione

COSA È LA VALIDAZIONE	La validazione è una fase del processo di pubblicazione dei dati, propedeutica alla loro diffusione. E' definita come "*un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative*" (cfr. Linee Guida AGID recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico)
FINALITÀ DELLA VALIDAZIONE	Scopo della validazione dei dati è assicurare un certo livello di qualità mediante una attività di verifica preliminare che ha ad oggetto la comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni
SOGGETTO PREPOSTO ALLA VALIDAZIONE	È necessario indicare un soggetto «validatore» he abbia adeguate competenze e conoscenze dei dati riferiti all'ufficio e delle modalità di pubblicazioni
SVOLGIMENTO DELLA VALIDAZIONE	La validazione deve essere fatta per iscritto e ha ad oggetto i criteri di qualità usati per la verifica. La validazione deve essere sottoscritta dal soggetto validatore che esprimerà un giudizio di «pubblicabilità del dato». Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato: a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e dovrà essere sostituito non appena siano disponibili i dati conformi; b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche. La validazione viene tramessa al RCPT Validatore e RPCT possono coincidere

Legislazione Tecnica

I controlli

FINALITA' DEL CONTROLLO	Il controllo (monitoraggio sulla pubblicazione) consente di verificare l'attuazione degli obblighi
PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO	Il monitoraggio va pianificato nella Sezione Trasparenza del PTPCT (modalità, tempistica di monitoraggio, indicatori)
SOGGETTO PREPOSTO AL CONTROLLO	• Il RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi di controllo interno • Se programmato su più livelli: - livello 1, i referenti del RPCT se previsti, oppure i responsabili degli uffici in autovalutazione - livello 2, il RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto e/o dagli organi con di controllo interno, In ogni caso il RPCT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione.
CASI DI ASSENZA, VACATIO E INERZIA DEL RPCT	• "Sostituto del RPCT" secondo le modalità previste in sede di programma triennale • In caso di vacatio l'organo di indirizzo si attiva per la nomina di un nuovo RPCT • In caso di inerzia del RPCT l'organo di indirizzo si attiva per rimediare a tale evenienza
MODALITA' PER SVOLGERE IL CONTROLLO	• Il RPCT verifica la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione controllando gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure nel PTPTC e mediante richiesta di documenti, informazioni e/o "prove" dell'effettiva azione svolta. • Il controllo deve avere un carattere periodico e non va svolto una sola volta all'anno • È auspicabile il ricorso a strumenti informatici di controllo • In assenza di strumenti informatici, modalità operative alternative potrebbero essere: - Predisposizione di report specifici da parte dei soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati secondo le indicazioni del RPCT e indirizzati a quest'ultimo - Rilevazioni realizzate anche utilizzando griglie riportanti dati, soggetti, parametri e risultanze
CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI DATI	- L'OIV/Soggetto attestatore nello svolgimento dell'attestazione verifica sia la presenza/assenza del dato o documento sia i profili qualitativi quali completezza, aggiornamento, formato - Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, assume le iniziative utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati

Meccanismi di garanzia a correzione

MECCANISMI DI GARANZIA E CORREZIONE	I meccanismi di garanzia e di correzione sono le procedure necessarie per garantire la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti e la qualità degli stessi
SOGGETTI IMPEGNATI NELLA FUNZIONE DI GARANZIA E CORREZIONE	La funzione di garanzia e correzione è articolata su diversi livelli di intervento secondo un grado di progressiva inerzia nell'assolvimento, nel seguente ordine: 1) il RPCT che, in virtù dei poteri ad esso attribuiti dal decreto trasparenza, assume le iniziative utili a superare le criticità rilevate tra cui, nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di rappresentazione non conforme, si rivolge tempestivamente al responsabile della pubblicazione e/o della trasmissione del dato e ne richiede l'adempimento 2) OIV o organismo con funzioni analoghe 3) l'organo di indirizzo politico, anche a seguito della comunicazione da parte di RPCT e OIV delle criticità rilevate 4) ANAC, che riceve segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Ciascuna amministrazione può valutare l'opportunità di prevedere una procedura interna di richiesta di intervento e correzione dei dati rappresentati, con definizione ad esempio della modulistica e relativa tempistiche
ACCESSO CIVICO SEMPLICE COME STRUMENTO DI GARANZIA	L'accesso civico semplice (art. 5, co. 1 d.lgs. 33/2013) costituisce già un meccanismo di garanzia e correzione, attivabile da chiunque, introdotto dal legislatore e applicabile anche nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione tramite standard

Competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse sui siti istituzionali

POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA	Definizione di adeguati percorsi e iniziative formative nei confronti del personale coinvolto nei processi di trasparenza
RUOLO DEL RPCT	Il RPCT individua i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi I percorsi formativi devono avere un approccio pratico e devono essere personalizzati a seconda dell'ente Vanno inclusi tutti i soggetti operanti nella trasparenza, a prescindere dalla qualifica contrattuale

Impatto della Delibera 495 del 25/9/2025

- Il Documento relativo alle istruzioni operative crea un impatto sull'attuale modello di PTPTC
- In particolare richiede modifiche della Sezione Trasparenza del PTPTC
- In particolare richiede modifiche nella governance della trasparenza presso gli enti
- Rispetto alla governance richiede che
 - venga inserita nella procedura di pubblicazione la fase di validazione con l'individuazione di un responsabile
 - Venga inserita una procedura rispetto alla fase di garanzia e correzione
 - Venga identificato l'accesso civico come una modalità di garanzia e correzione

- I nuovi schemi di pubblicazione richiedono modifiche nella rappresentazione e pertanto
 a) In alcuni casi la modifica del documento/dato
 b) In altri casi l'intervento del provider IT sulla struttura della sezione specifica
 c) In altri casi ancora (ad esempio dati sui pagamenti) richiedono modifiche ai programmi di contabilità

Focus
Piattaforma Unica Trasparenza- PUT

- Dal 19 settembre 2025 è disponibile la PUT e il servizio è ad accesso libero;
- La PUT è un sistema informatico per la consultazione di informazioni, documenti e dati di interesse pubblico, in particolare oggetto degli obblighi di pubblicazione del Decreto Trasparenza
- La PUT si propone come strumento unico e centralizzato per raccogliere, organizzare e rendere disponibili informazioni, documenti e dati di interesse pubblico e si fonda su una strategia di integrazione e interoperabilità con le principali banche dati pubbliche
- La PUT, inoltre, fornisce accesso al nuovo servizio per la verifica della conformità delle sezioni “AT degli enti. Tale servizio è erogato tramite la piattaforma TrasparenzAI, una soluzione open source sviluppata dal CN e ANAC con l’obiettivo di semplificare la verifica, l’accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione AT; ad oggi il servizio è implementato con i soli dati derivanti dalla piattaforma OIV
- Il servizio di verifica analizza direttamente le sezioni AT dei siti web e attraverso un sistema di rilevazione automatica, verifica la conformità della struttura – ovvero l’alberatura delle sottosezioni di primo e secondo livello – rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Il processo consente quindi di individuare eventuali carenze o difformità, offrendo agli enti uno strumento di supporto semplice e intuitivo per migliorare la qualità e la completezza delle informazioni rese disponibili ai cittadini.
- Ad ora si tratta di una introduzione di controlli automatizzati e agevola le Amministrazioni nella verifica di compliance di quanto pubblicato nei propri siti. A normativa vigente purtroppo non è possibile evitare per le Amministrazioni la pubblicazione sul proprio sito.

Focus
Accessibilità: indicazioni di AGID

- Per accessibilità digitale si intende la fruibilità di siti web, applicazioni mobili e servizi online da parte di chiunque senza discriminazioni, includendo persone con disabilità sensoriali, motorie, cognitive o tecnologiche. In concreto, accessibilità vuol dire che la PA/ente:
 - garantisca che testi, immagini, video e contenuti siano percepibili anche con tecnologie assistive (es. screen reader, tastiere alternative);
 - progetti siti navigabili e comprensibili da tutti;
 - rispetti standard tecnici internazionali (WCAG 2.1 – Web Content Accessibility Guidelines; Norma UNI CEI EN 301549:2021
- Il riferimento normativo principale è la L. n. 4/2004 (c.d. Legge Stanca), aggiornata dal D.lgs. 106/2018, che ha recepito la Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
- L'attuazione della normativa sull'accessibilità è vigilata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).
- Trasparenza e accessibilità sono tra loro strettamente connesse: l'accessibilità dei siti web rientra tra i requisiti di "qualità delle informazioni" (art. 6 D.lgs. 33/2013: integrità, aggiornamento, completezza, facile accessibilità);
- In definitiva, l'accessibilità dei siti internet e delle informazioni ivi reperibili, oltre a qualificarsi come un obbligo tecnico, è anche un adempimento di trasparenza amministrativa, la cui vigilanza è rimessa sia al RPCT che da ANAC, oltre ad essere un requisito di pubblicazione verificabile in primis dal soggetto che procede alla pubblicazione del documento (i.e. controlli di linea).

Nuovi schemi di pubblicazione

Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013

Art. 4-bis - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

1. *L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.*
2. *Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.*
3. *Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.*
4. *Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Le risorse economiche degli Ordini professionali sono considerate risorse pubbliche pur se derivanti dalle quote associative

Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013

Lo schema suggerito crea impatti sulla sottosezione «dati sui pagamenti»

Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale
	Pagamenti informatici	Art. 36 d.lgs. 33/2013 Art. 5 d.lgs. n. 82/2005	Pagamenti informatici tramite la piattaforma PagoPa o IBAN	Effettuazione dei pagamenti informatici mediante la piattaforma del sistema PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, pubblicazione dell'IBAN	Tempestivo

Ambito di applicazione: soggetti di cui all'art. 2bis, co. 2

Schema applicabile agli Ordini Professionali

I dati sui pagamenti non si riferiscono né ai pagamenti relativi al personale né ai pagamenti relativi a sovvenzioni e contributi

Schema di pubblicazione: Dati sui pagamenti

Ambito temporale di riferimento - anno	Anno di riferimento del pagamento	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Ambito temporale di riferimento - trimestre	Trimestre (1,2,3,4 dell'anno di riferimento)	Numerico con formato: 1 cifra
Categoria di spesa	Valori possibili • Uscite correnti • Uscite in conto capitale	
Tipologia di spesa	Valori possibili per la categoria "uscite correnti": • Acquisto di beni e di servizi • Contributi in conto esercizio • Interessi passivi • Altre spese per attività finanziarie • Altre spese correnti Valori possibili per la categoria "uscite in conto capitale": • Investimenti in beni materiali • Investimenti in beni immateriali • Investimenti in attività finanziarie • Contributi in conto capitale • • Altre spese in conto capitale	Opzione vincolata
importo	Importo del singolo pagamento per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario	Decimale con separatore "," per le 2 cifre decimali e separatore "." per le migliaia
Beneficiario	Beneficiario del pagamento * N.B: Laddove i destinatari dei pagamenti di cui all'art. 4-bis siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" oppure con l'inserimento di "omissis", etc.	Formato: Codice fiscale di 11 cifre se persona giuridica; In alternativa opzione vincolata con valore "Soggetto privato"

Come dovrebbe essere lo schema richiesto da ANAC

Anno di riferimento	Trimestre	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
2025	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,70	Bar dello Sport s.r.l.
2025	2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	950,50	Soc. Computer&Co. s.p.a
2025	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,90	Soggetto privato

Esempi dal web

Ante Attuazione Schema 1

I trimestre 2025

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento
Soc. Coop. ANSA A.R.L.	779,13	17/01/2025	Servizi Ufficio Stampa
Olivetti SPA	49,09	04/02/2025	Noleggio apparecchiature multifunzione - canoni
Carto Copy Service SRL	170,95	04/02/2025	Fornitura timbri

DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2025 acquisto di beni e servizi

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016)

Progressivo	Data di Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	21/01/2025	Uscite correnti Acquisto di beni e servizi	€ 13.879,50	DATA STAMPA S.r.l. C.F. 04982350581	servizio di rassegna stampa Uffici Gabinetto - CIG Z083DAD9A8
2	21/01/2025	Uscite correnti Acquisto di beni e servizi	€ 20.079,68	ITIM 21 S.r.l.s. C.F. 16392281008	Manutenzione centrale telefonica - CIG 9894074029
3	21/01/2025	Uscite correnti Acquisto di beni e servizi	€ 3.965,00	ITIM 21 S.r.l.s. C.F. 16392281008	Manutenzione impianti elettroacustici e di videosorveglianza - CIG ZC73C6C493
4	21/01/2025	Uscite correnti Acquisto di beni e servizi	€ 11.353,32	ITIM 21 S.r.l.s. C.F. 16392281008	Manutenzione impianti idraulici - CIG Z2F3B92542

Esempi dal web

Esempio 1
Post Attuazione Schema 1

Anno del pagamento	Trimestre del pagamento	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
2025	1	Correnti	Acquisto di beni e di servizi	euro 206,18	0 6457410584
2025	1	Correnti	Acquisto di beni e di servizi	euro 923,34	0 4364371007
2025	2	Correnti	Acquisto di beni e di servizi	euro 211,06	0 4654610874
2025	2	Correnti	Acquisto di beni e di servizi	euro 10.675,00	0 2327910580
2025	2	Correnti	Acquisto di beni e di servizi	euro 10.675,00	0 2327910580
2025	2	ContoCapitale	Investimenti in beni immateriali	euro 146.790,40	0 2327910580
2025	2	Correnti	Acquisto di beni e di servizi	euro 16.087,58	0 2327910580
2025	2	ContoCapitale	Investimenti in beni immateriali	euro 100.272,40	0 2327910580

Esempi dal web

Esempio 2
Post Attuazione Schema 1

Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Num. Mand.	Importo	Codice Fiscale	Ambito temporale di riferimento - anno	Ambito temporale di riferimento - trimestre
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	39	760,00 €	03008301206	2025	2
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	40	563,64 €	03177850405	2025	2
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	42	590,00 €	07104800961	2025	2
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	66	63,86 €	97103880585	2025	2
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	93	630,00 €	01598740403	2025	2
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	94	627,27 €	02071570390	2025	2
Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	95	38,50 €	06439660827	2025	2

Come dovrebbe essere lo schema richiesto da ANAC – Esempio per Ordini professionali

Legislazione Tecnica

Esempio 3
Post Attuazione Schema 1

Dati identificativi del pagamento			
Ambito temporale di riferimento - ANNO	**2025**		
Ambito temporale di riferimento - TRIMESTRE	**1**		
Categoria di spesa	**Tipologia di spesa**	**Importo**	**Beneficiario**
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	399,38	2517580920
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7155,00	6628860964
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6812,45	3979450016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1200,00	3979450016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,19	487700015
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,96	1178580997
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1776,00	2046570426
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,20	6092371001
Uscite correnti	Altre spese per attività finanziarie	20,00	4107060966
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	342,02	12829510010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	774,13	11328340010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2520,00	7051740012
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2100,00	12850490017
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6812,45	3979450016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1200,00	3979450016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,23	487700015
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	846,80	11328340010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	680,13	7491520156
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,72	1178580997
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,00	7937540016
Uscite correnti	Altre spese correnti	23759,96	10771180014
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4896,00	1014660417
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	401,32	2517580920
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1090,00	13195910016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2100,00	12850490017
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1200,00	3979450016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6812,45	3979450016
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,00	SOGGETTO PRIVATO
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	751,60	SOGGETTO PRIVATO
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,96	487700015
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	893,83	11328340010
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,98	1178580997
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,00	SOGGETTO PRIVATO

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:*
 - a) *agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;*
 - b) *all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;*
 - c) *all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;*
 - d) *all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.*

Art. 13 D.Lg. 33/2013

Rispetto a questo Schema ANAC differenzia il contenuto in base al soggetto interessato, ovvero

- PPAA
- Ordini e Collegi professionali nazionali e territoriali
- Società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici

Lo schema suggerito crea impatti sulla sottosezione «organigramma» e «contatti»

Le sottosezioni di ordini e collegi fanno riferimento agli allegati della delibera ANAC 777/2021

Articolazione degli uffici	Art. 13, co. 1, lett. c)	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino i nomi dei dirigenti o, in assenza di questi ultimi, dei responsabili degli uffici	Tempestivo
	Art. 13, co. 1, lett. d)	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo

Legislazione Tecnica

Schema di pubblicazione: Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Indicazioni di ANAC

Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		
Organigramma	Link all'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche* ***da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione.*** Dove previsto, dall'organigramma sarà possibile recuperare le informazioni di ciascun ufficio (titolare, competenze, riferimenti e contatti)*	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

*N.B: Per gli ordini e collegi professionali nell'organigramma non vanno pubblicate le competenze di ciascuno ufficio ma solo il nome dei dirigenti o responsabili degli uffici ove non vi siano dirigenti e i contatti (cfr. delibera n. 777/2021).

Indicazioni di ANAC

Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Testo con lunghezza massima 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEO istituzionale	Formato e.mail testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato e.mail testo con lunghezza massima di 256 caratteri

Art. 31 D.Lg. 33/2013

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Art. 31 D.Lg. 33/2013

Rispetto a questo Schema ANAC non ha ritenuto di fornire indicazioni sull'attestazione OIV posto che tale obbligo può essere assolto mediante la pubblicazione del documento digitalizzato dell'attestazione

Lo schema si applica ad ordini professionali, pur in considerazione di assenza OIV.

Resta inteso che lo schema si applica solo agli obblighi di trasparenza previsti dalla Delibera ANAC 777/2021; quindi non si applica agli obblighi relativi alla performance e alla Corte dei conti

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati	Art. 31	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Attestazione di un organo di controllo, o in via residuale del RPCT, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
			Atti sull'attività e sull'organizzazione	Pubblicazione degli atti adottati dagli organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati, adottati sull'attività e l'organizzazione	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo

Schema di pubblicazione:
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Legislazione Tecnica

Indicazioni di ANAC

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni	Data di pubblicazione	Formato GG/MM/AAA
	Link al documento di pubblicazione	URL: formato testo con lunghezza massima 256 caratteri
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio	Data di pubblicazione	Formato GG/MM/AAA
	Link al documento di pubblicazione	URL: formato testo con lunghezza massima 256 caratteri

Focus su singoli obblighi

Art. 14 Decreto Trasparenza - Focus

Titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale (art. 14 , co. 1)

Dati da pubblicare in tabelle

a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico;
b) Curriculum vitae;
c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
e) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
f) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
g) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Per la precisazione dei contenuti degli obblighi si rinvia alla **delibera ANAC 241/2017**

Consiglieri dell'Ordine
(Consiglio Direttivo)

Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (Art. 14, co. 1 bis)

Gratuità dell'incarico

- Per questi titolari vanno pubblicati i dati di cui al comma 1, secondo le modalità richieste dalla Del. 1310/2016, solo se l'incarico è assunto a titolo oneroso ed entro 3 mesi dalle elezioni
- Laddove l'incarico sia assunto a titolo gratuito, questo deve risultare da apposita delibera o da atto con carattere generale, che va pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.
- Per gratuità deve intendersi l'assenza di corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza
- Se il gettone di presenza corrisponda a un mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, la gratuità dell'incarico non viene meno
- Se il gettone di presenza assume un carattere indennitario (con anche assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali) l'incarico si considera oneroso

Titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1 bis)

Dati reddituali

- L'art. 14, co. 1-bis estende ai titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo e ai titolari di incarichi dirigenziali l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f)
- **Relativamente ai dirigenti**, la Consulta con sent. n. 20/2019 ha dichiarato **l'incostituzionalità della norma**, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, "*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano* ***i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f)****, dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ".
- Ai sensi di tale pronuncia i dati reddituali di cui all'art. 14, co. 1, let. f) dovranno essere pubblicati solo per i dirigenti che ricoprano incarichi **di cui all'art. 19, co. 3 e 4, d.lgs. 165/2001 (Segretario generale di Ministeri, Capo Dipartimento, Direttore generale)**, ai quali sono attribuiti compiti organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa, di elevatissimo rilievo.

ANAC, nell'esercizio delle funzioni consultive e di vigilanza, ha più volte sottolineato che la ***pronuncia della Corte costituzionale riguarda unicamente i dirigenti.*** *Pertanto la stessa pronuncia non ha impatto sulla pubblicazione dei dati di cui al co. 1 dell'art. 14 relativi agli altri incarichi indicati al co. 1- bis, ovvero incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.*

Comunicazione e Pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti: l'intervento del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 267/2025, il CdS si è pronunciato sull'obbligo per i dirigenti di comunicare i propri dati reddituali e patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza. Il CdS ha confermato l'obbligo per tutti i dirigenti pubblici di comunicare annualmente i dati patrimoniali/reddituali ex art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013 in quanto tale comunicazione è funzionale "allo scopo principale perseguito dalla norma che impone gli obblighi dichiarativi e di pubblicazione, ossia (…) il contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione". La pronuncia ha sancito la distinzione tra "obblighi di comunicazione" e "obblighi di pubblicazione" di tali dati e ha rappresentato che l'obbligo di comunicazione rimane efficace, mentre l'obbligo di pubblicazione non è più in vigore per i dirigenti diversi da quelli apicali (cfr. art. 19, co 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001)

Il CdS ha chiarito che:

- È valido l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali dell'art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 13, co. 3, del DPR 62/2013 (anche richiamato dall'art. 1,co. 7, lett. a), del D.L.162/2019 secondo cui resta fermo "per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali" di cui al citato art. 13, co, 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- la comunicazione su dati reddituali/patrimoniali va presentata all'assunzione e rinnovata di anno in anno;
- la richiesta di includere nella dichiarazione anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati non viola il principio di proporzionalità, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi è funzionale allo scopo della norma ovvero alla prevenzione della corruzione nella PA che giustifica l'adozione di misure che limitano la riservatezza dei dati;
- la detenzione da parte dell'Amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali comunicati dai dirigenti non equivale alla pubblicazione, neanche nel caso in cui venisse utilizzato lo strumento dell'accesso civico considerate le limitazioni all'accesso civico disposte dallo stesso D.Lgs. 33/2013;
- la conferma dell'applicabilità degli obblighi di comunicazione dei dati a tutti i titolari di incarichi dirigenziali non comporta una lesione del diritto alla riservatezza e della protezione dei dati particolari poiché tali esigenze sono contemperate attraverso l'adozione di misure di sicurezza, nel trattamento delle informazioni, idonee a garantire un equo bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

Parere del 16 dicembre 2024 - Richiesta di parere su pubblicazione dei dati reddituali in caso di assenza dall'incarico (Consigliere di Camera di Commercio)

In risposta da una richiesta concernente l'applicabilità degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013 ad un Consigliere di una Camera di Commercio che non aveva maturato alcun compenso stante la mancata presenza alle sedute del Consiglio, ha chiarito che l'assenza alle riunioni è qualificabile come la rinuncia personale al compenso. La mancata percezione del compenso, pertanto, non risulta rilevante sotto il profilo della gratuità dell'incarico che, come noto, escluderebbe l'applicazione degli obblighi di trasparenza

Atto del Presidente dell'11 settembre 2024 - Richiesta di parere su gratuità e rinuncia al compenso per titolari di incarichi politici ex art. 14, co. 1 (Consigliere comunale)

In risposta ad una richiesta di un parere di un Comune, ANAC ha ribadito che la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 e in particolare dei dati reddituali per i titolari di incarichi politici (art. 1 co. 1) è obbligatoria anche nel caso in cui il soggetto abbia rinunciato volontariamente al compenso.

Atto del Presidente del 22 febbraio 2023 - Richiesta di parere su obbligo di pubblicazione dei dati reddituali per i componenti di CdA di un'agenzia governativa

Sull'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali per i Consiglieri del CDA di un'agenzia governativa, ANAC ha ribadito che relativamente all'obbligo imposto dall'art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013, nel bilanciamento tra interessi contrapposti ma di analoga rilevanza costituzionale**, il diritto di trasparenza prevale rispetto al diritto alla riservatezza dei Consiglieri.**

L'Autorità, ripercorrendo quanto anche indicato dal Garante Privacy, ha evidenziato i principi da seguire per operare il corretto bilanciamento tra l'interesse alla trasparenza amministrativa e l'interesse alla protezione dei dati personali, specificando:

- che le P.A. prima di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati reddituali, sono tenute a verificare, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, l'esistenza del presupposto di legge o di regolamento che legittima l'obbligo di pubblicazione e la diffusione del dato personale e rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili;
- che all'Autorità è precluso individuare, in via interpretativa, ulteriori deroghe all'obbligo di pubblicazione dei dati, posto che le stesse possono essere definite solo legislativamente;
- l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la sola ***pubblicazione del quadro riepilogativo***, come precedentemente stabilito da ANAC con delibera 241/2017 e nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati.

Delibera ANAC n. 219/2023 – Provvedimento d'ordine concernente la pubblicazione dei dati reddituali dei Consiglieri di un ordine interprovinciale

ANAC ha adottato un provvedimento di ordine verso un Ordine professionale interprovinciale, confermando che **se i Consiglieri ricoprano la carica a titolo oneroso essi sono tenuti alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali ex all'art. 14 del Decreto Trasparenza**

Preliminarmente, ANAC ha ribadito la **natura dell'incarico di Consigliere** quale titolare di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o di governo comunque denominati e per questo rientrante nell'art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013; a riguardo sono titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati *quei soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo" sull'organizzazione e sull'attività dell'ente*. In considerazione dell'eterogeneità degli enti cui la norma si riferisce (e ancor più in relazione alla peculiarità degli Ordini professionali), ***ciascun ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, è tenuto ad individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati***, e i relativi dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

ANAC, poi nel merito, ha rinnovato i **chiarimenti sul concetto di gratuità**. Per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Il gettone di presenza, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico; diversamente, se il gettone di presenza ha un carattere indennitario ovvero di ristoro del professionista per il tempo impiegato, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. In merito alla **rinuncia personale al compenso** (teso ad evitare la pubblicazione dei dati reddituali), ANAC ha chiarito che la rinuncia al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico non rileva ai fini della gratuità dell'incarico in quanto la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.

Atto del Presidente del 10 aprile 2024 – Dichiarazioni reddituali dei Consiglieri cessati dall'incarico di una Camera di Commercio

ANAC ribadisce concetti chiave della pubblicità dei dati afferenti ai membri dell'organo amministrativo di un ente disciolto

- Preliminarmente è onere della PA richiedere la documentazione all'interessato, con specifico riguardo alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 L. 441/1982
- L'organo disciolto si traduce in membri «cessati»
- Rispetto ai dati dei membri del Consiglio disciolto, ANAC ha evidenziato che le amministrazioni hanno l'obbligo di mantenere i dati dei titolari di incarichi di cui all'art. 14 per i tre anni successivi alla cessazione e, solo decorso tale termine, gli stessi saranno eliminati dalla pubblicazione e accessibili mediante accesso civico generalizzato
- Con specifico riguardo ai dati patrimoniali da mettere in pubblicazione, andrà data trasparenza della dichiarazione della variazione patrimoniale, dell'ultima dichiarazione dei redditi rese dopo la cessazione e, qualora la cessazione sia avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno, anche la dichiarazione dei redditi dell'anno di cessazione

Art. 15 Decreto Trasparenza - Focus

- La pubblicazione si riferisce ai consulenti e collaboratori incaricati ai sensi dell'art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001, oppure ai consulenti legali la cui prestazione è esclusa dall'applicazione del codice appalti
- Dati e documenti da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione
 - ✓ gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - ✓ il curriculum vitae;
 - ✓ dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - ✓ i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
 - ✓ eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
 - ✓ l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (art. 53, co. 14, D.Lgs. 165/2001)
 - ✓ Va pubblicato il link a PerlaPA (Anagrafe delle Prestazioni - DFP) per consentirne la consultazione

Atto del Presidente dell'11 settembre 2024 – Assolvimento mediante pubblicazione del link a PerlaPA

ANAC ha rammentato che, ai sensi dell'art. 9bis, i soggetti obbligati alla trasparenza che procedono alla comunicazione di dati, informazioni e documenti alle banche dati di cui all'allegato B del medesimo D.Lgs. 33/2013 (nel caso di specie alla banca dati PerlaPA) possono adempiere agli obblighi di cui all'art 15 semplicemente attraverso la pubblicazione, nella propria sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla preposta banca dati; resta ferma, ovviamente, la possibilità di pubblicare i dati anche sul proprio sito purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Nel caso sottoposto a parere, l'Autorità – appurato l'utilizzo della banca dati Anagrafe delle prestazioni PerLaPa da parte del Comune – ha ritenuto correttamente adempiuto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori

Indicazioni ANAC

- Vanno pubblicati i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti sia a titolo gratuito che oneroso
- I compensi si pubblicano al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente
- Sono considerati incarichi di collaborazione, ai fini dell'art. 15, gli incarichi conferiti a commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei Revisori dei conti (sui revisori contabili cfr. Del. ANAC 452/2022), membri del Comitato di sorveglianza.
- Negli Ordini sanitari i commissari d'albo sono qaulificati da ANAC come collaboratori e consulenti
- La pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 15 co. 1 e del link alla banda dati PerlaPA sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi
- In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15, il pagamento del corrispettivo al consulente/collaboratore determina la responsabilità disciplinare del dirigente che lo ha disposto, con pagamento di una sanzione e pagamento del risarcimento del danno al destinatario

COLLABORATORE O CONSULENTE	ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO	OGGETTO DI INCARICO	COMPENSO LORDO	DICHIARAZIONE ART. 53, C. 14, D.LGS. N. 165/2001 DEL CONSULENTE E ATTESTAZIONE DELL'ENTE	DICHIARAZIONE EX ART. 15, LET. C D.LGS. 33/2013	CV
Nome del consulente	• *Delibera a contrarre* • *Contratto* • *Lettera di incarico*	Descrizione della tipologia di incarico		Pubblicazione della dichiarazione resa dal consulente/collaboratore (att: PRIVACY) e pubblicazione dell'attestazione dell'organo direttivo/legale rappresentante	Pubblicazione della dichiarazione del consulente/collaboratore	Pubblicazione del cv del consulente/collaboratore (in formato europeo o con contenuti analoghi)

Pubblicazione della tabella inoltrata al Dipartimento Funzione Pubblica (link PerlaPA)

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE - DIFFERENZA CON AFFIDAMENTO DI SERVIZI

L'art. 15 non fornisce chiarimenti sul significato di collaborazione e consulenza; è necessaria un'attività interpretativa, utilizzando preliminarmente le indicazioni fornite dall'Autorità.

Nelle proprie FAQ sulla trasparenza ANAC ha indicato che:

- *"L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi,* ***è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione***"

Sempre ANAC, nelle proprie Linee Guida sulla Trasparenza del 2016, ha poi indicato che:

- *"Si ritiene utile sottolineare che all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 in esame,* ***devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016).*** *Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti""*

Con questa indicazione ANAC ha definitivamente chiarito che **tutti gli incarichi che non seguono i principi dell'affidamento (applicazione codice appalti, richiesta di CIG, trasparenza ex art. 37 D.Lg.s 33/2013), devono essere oggetto di pubblicazione nella sottosezione "Consulenti e Collaboratori»**

ART. 15, CO. 1 LET. C) - DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O LA TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sul significato di "incarichi e cariche in **enti di diritto privato regolati o finanziati**" si fa riferimento all'art. 1, co. 2, lett. d) d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che li definisce come quelle società e quegli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione/ente che conferisce l'incarico:

1. svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. ha una partecipazione minoritaria nel capitale;
3. finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

L'Autorità (cfr. ad. es. delibere n.ri 163/2016, 211/2016, 624/2017 e 533/2019) *ha qualificato tali enti come "**soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che li riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro mission essenzialmente pubblica*".**

Sono incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati certamente le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente (art. 1, co. 2, lett. e) d.lgs. 39/2013).

La ratio sottesa alla previsione dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse.
Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.

QUALIFICAZIONE DELLA CONSULENZA LEGALE: APPALTO DI SERVIZI O CONSULENZA

- Nella sottosezione consulenti e collaboratori vanno pubblicati i dati degli «incarichi e consulenze» non riconducibili all'appalto di servizi (art. 37 Bandi di gara e contratti)
- Fattispecie della consulenza legale:
 - Se l'ente affida incarichi di patrocinio legale (i.e. rappresentanza in giudizio) si procederà alla pubblicazione dei relativi dati ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2; la qualifica in questo caso si fonda sulla circostanza che tali incarichi infatti costituiscono contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione e quindi qualificati come contratti esclusi dall'applicazione del codice appalti
 - Se invece l'ente affida all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, inclusa anche la difesa giudiziale, dovrà avere luogo una procedura di appalto di servizi con conseguente applicabilità del codice appalti e conseguente pubblicazione dei dati ex art. 37 del Decreto trasparenza (Bandi di gara e contratti)

PATROCINIO LEGALE – INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLA TABELLA CONSULENTI/COLLABORATORI

*Nel caso non cui non sia possibile quantificare al momento del conferimento dell'incarico il compenso dei professionisti del libero foro per lo svolgimento di attività di natura legale, egli enti specificano il **valore presunto dell'incarico o lo scaglione relativo al valore del contenzioso affidato**, così da rendere conoscibile indicativamente il valore dell'incarico conferito. Sarà cura delle amministrazioni aggiornare l'importo in relazione all'andamento del contenzioso. L'obbligo non può ritenersi assolto con il mero rinvio al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247". Il citato decreto rappresenta comunque un valido parametro di riferimento per la determinazione del valore della controversia o per capire quando una controversia abbia valore indeterminabile.*

CONSULENTI E COLLABORATORI: IL PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA

«Si rileva che la ratio sottesa alla previsione dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 sarebbe, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse»

(e si indica, ad esempio, quanto accaduto per la Cassa geometri, Fasc. Anac n. 1526/2022)

ANAC -pur riconoscendo che gli incarichi e servizi legali sono prestazioni professionali escluse dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici- ritiene che le ***stesse prestazioni devono essere soggette, per il loro affidamento, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 dello stesso Codice***. ANAC a riguardo sottolinea che il mancato rispetto delle predette previsioni del Codice porta ad una violazione dell'art. 97 della Costituzione e che l'affidamento di tali incarichi a medesimi professionisti negli anni generi situazioni di svantaggio competitivo verso altri professionisti.

QUALIFICAZIONE DELL'INCARICO DI DOCENZA: APPALTO DI SERVIZI O CONSULENZA/COLLABORAZIONE?

La Procura contabile ha contestato al dirigente di un Ente locale l'affidamento diretto delle docenze per attività di formazione, ritenendole prestazioni di lavoro autonomo soggette a procedure comparative (e quindi collaborazioni o consulenze).

Di contrario avviso il Collegio contabile del Piemonte (sentenza Corte dei conti n. 120/2022) secondo cui, sia la precedente disciplina degli appalti sia quella contenuta nel nuovo codice (art. 36 d.lgs. 50/2016), consentirebbero l'affidamento diretto **in quanto appalto di servizi.**

Art. 15 bis – Incarichi conferiti nelle società controllate

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal ***conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali****, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 19 Decreto Trasparenza - Focus

Bandi di concorso - Obblighi di pubblicazione concernenti concorsi e prove selettive

- I soggetti obbligati pubblicano gli **esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie final**i – nonché, nei casi previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie.
- Con tale pubblicazione, è garantita agli interessati la conoscenza delle decisioni adottate dalle commissioni esaminatrici e/o dall'ente pubblico per consentire l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.
- Il soggetto obbligato, prima di pubblicare, è tenuta ad effettuare una valutazione preventiva dei dati personali pubblicabili, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.
- Anche con riferimento a tale specifico obbligo di pubblicazione per le PPAA è necessario garantire sempre un equo bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e quello alla riservatezza dei soggetti e pertanto devono essere pubblicati i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati.
- Non possono formare oggetto di pubblicazione dati concernenti ***i recapiti degli interessati*** (il telefono, l' indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le ***condizioni di salute***, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità o disabilità, al fine di evitare il trattamento illegittimo degli stessi che eccede lo scopo connesso all'attività lavorativa per il quale sono stati raccolti.

Atto del Presidente del 13 marzo 2024 – Pubblicazione di graduatoria con anonimizzazione

ANAC ha fornito chiarimenti a seguito della richiesta di parere da parte di un Comune concernente la pubblicazione delle graduatorie di concorso.

L'Autorità, in conformità all'art. 19 D.lgs. 33/2013, ha ribadito i soggetti tenuti pubblicano

- i bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo
- i criteri di valutazione della Commissione
- le tracce delle prove scritte
- le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento

Relativamente alla pubblicazione dei ***dati relativi alle graduatorie finali*** è utile rammentare che il Garante per la protezione dei dati personali con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, ***ha consentito la sola pubblicazione e diffusione dei dati personali necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.***

È di chiara evidenza che, qualora siano presenti dati personali riferiti ai candidati, deve essere sempre disposto un bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la tutela della riservatezza provvedendo, in caso di dati che esulano dalla finalità di trasparenza, al relativo oscuramento negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online.

Alla luce di quanto detto, l'Anac ha ritenuto conforme alla normativa vigente l'operato del Comune ***che ha pubblicato la graduatoria finale mediante anonimizzazione delle informazioni relative ai candidati idonei non vincitori***.

2. Che cosa devono pubblicare le pubbliche amministrazioni riguardo ai dati sulle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013)?

L'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblichino:
1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove;
4. le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
In considerazione del fatto che la pubblicazione delle domande orali sarebbe onere significativo e sproporzionato per le amministrazioni, per "tracce delle prove" da pubblicare sono da intendersi solo quelle riferite alle tracce scritte.

3. Con quale periodicità devono essere aggiornati i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 2, d.lgs. 33/2013)?

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggiornare costantemente i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale previst dal comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 33/2013.
In particolare:
1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione e i criteri di valutazione della Commissione nonché le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, è opportuno che siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili;
2. le tracce delle prove vanno pubblicate dopo lo svolgimento delle prove stesse.

FAQ ANAC

5. Oltre alle PA, quali altri soggetti sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale?

Sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento del personale, in quanto compatibili, anche i soggetti indicati dall'art. 2 bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ossia:

1. gli enti pubblici economici;
2. le società in controllo pubblico;
3. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato come individuati nella lettera c) dell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

6. Quali dati sono tenuti a pubblicare, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 33/2013, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni nonché gli altri enti di diritto privato riguardo alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale?

Con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare costantemente i dati relativi a:

1. avvisi di selezione
2. criteri e modalità della selezione
3. esito della selezione, con indicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

8. Quando si pubblica la graduatoria finale di un concorso pubblico ai sensi dell'art.19 d.lgs. n. 33/2013, è corretto oscurare i nominativi dei candidati idonei non vincitori?

La pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori è conforme all'art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.

FAQ ANAC

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35	Tipologie di procedimento Applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990 (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
				a) denominazione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Annuale
				b) unità organizzativa responsabile del procedimento	Annuale
				c) ove diversa, l'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Annuale
				e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Annuale
				f) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Annuale
				g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'ordine o del collegio professionale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'ordine o del collegio professionale	Annuale
				h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Annuale
				i) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Annuale
				l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Annuale
				m) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Annuale
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
				d) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Annuale

Pubblicazione applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990

Attività e procedimenti (art. 35)

Denominazione del procedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (con contatti)	Modalità di richiesta informazioni sui procedimenti	Termine conclusione del procedimento	Procedimenti con conclusione con silenzio assenso o con autodichiarazione dell'interessato	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Link al servizio on line (se esistenti)	Modalità per effettuare eventuali pagamenti	Titolare potere sostitutivo
Tenuta dell'albo *Individuazione professionisti su richiesta di terzi* *Affidamenti* *Opinamento parcelle*		Consiglio direttivo	Mail	30 gg	No	TAR		pagoPA	N/A
Procedimento disciplinare									

Per i procedimenti ad istanza di parte, elenco dei documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria compresi i fac simile per autocertificazioni; uffici competenti con orari e modalità di accesso

Art. 37 Decreto Trasparenza - Focus

Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure di affidamento	Applicabile qualora stazioni appaltanti	Regime misto	Pubblicazione tempestiva



Comunicato ANAC del 28/6/2017 e sent. TAR Lazio 7455/2024



Fino al 31.12.2023 Allegato 9 al PNA 2022

Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

Dal 1.1.2024 PNA 2024

Il PNA 2023 dispone che la trasparenza dei contratti pubblici è governata da norme differenziate

Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

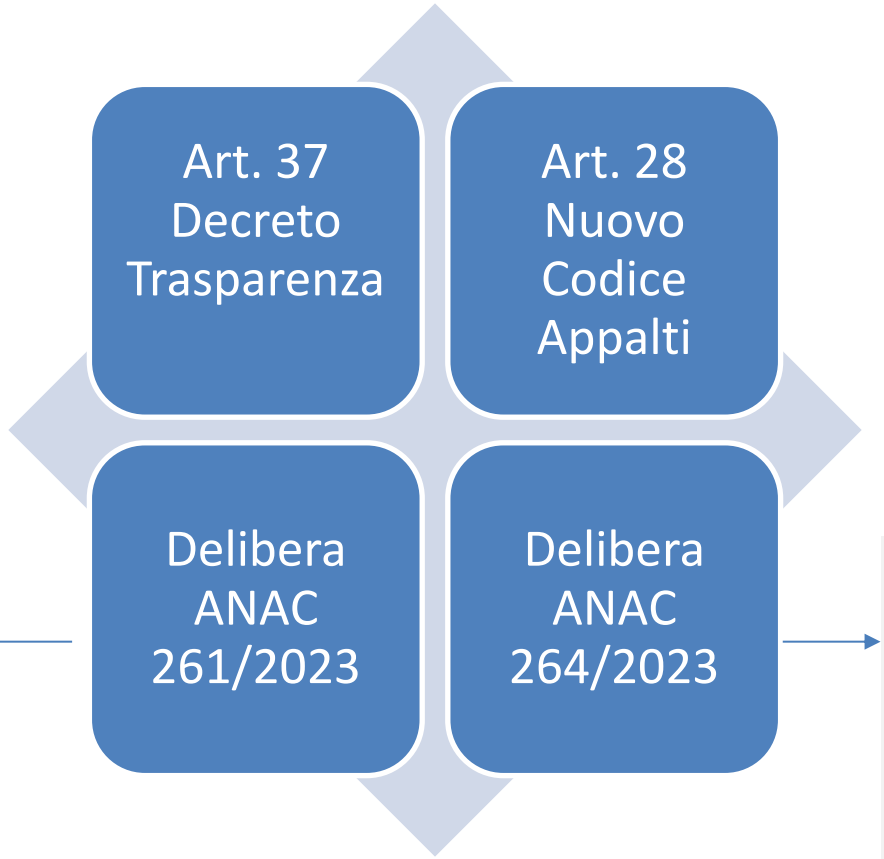
Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella *"Sezione Amministrazione trasparente"* sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

- Gli obblighi di trasparenza sono assolti ***secondo le previsioni del NCA e della normativa sulla c.d. digitalizzazione*** del ciclo di vita dei contratti
- Le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono regolate da ANAC con delibera 261/2023
- La delibera n. 264/2023, Allegato 1 precisa i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Principi di trasparenza

- La trasparenza dei contratti pubblici è regolata dall'art. 37 D.lgs. 33/2023 e dall'art. 28 del Codice Appalti
- Le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, sono ***trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)*** presso l'ANAC ***attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale*** utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
- La SA deve ***assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale e la stessa BDNCP,*** secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
- dal 1°luglio 2023 è ***disposta l'abrogazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012***



Individuazione delle ***informazioni che le SA sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche*** e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale

Informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

LA DELIBERA ANAC 264/2023 DISPONE CHE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI SONO ASSOLTI:

1. Con la comunicazione tempestiva alla BDNCP*, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati **nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023**;

2. con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un **collegamento ipertestuale** che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

3. con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

*Art. 28 NCA
Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la PUT (Piattaforma Unica trasparenza) e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati **la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.**

Art. 10 Del. 261/2024 - Informazioni che le SA sono tenute a trasmettere alla BDNCP mediante le piattaforme digitali

a) Programmazione
- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione
- gli avvisi di pre-informazione
- i bandi e gli avvisi di gara
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
- gli affidamenti diretti

d) Esecuzione
- la stipula e l'avvio del contratto
- gli stati di avanzamento
- i subappalti
- le modifiche contrattuali e le proroghe
- le sospensioni dell'esecuzione
- gli accordi bonari
- le istanze di recesso
- la conclusione del contratto
- il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice

Le SA pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che sono individuati nell'Allegato 1) alla Delibera 264/2023

Allegato 1 alla Delibera 264/2023 – Informazioni che non devono essere comunicate alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente della SA

- Elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate dalle SA per automatizzare le proprie attività (art. 30 NCA)
- Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi – Schemi tipo (all. 1.5 NCA)
- Procedure di gara con sistemi di qualificazione (art. 168 NCA)
- Procedure di gara regolamentate Settori speciali (art. 169 NCA)
- Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico (Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.L. n. 76/2020)
- Dati su dibattito pubblico (art. 40, co. 3 e 5 e alle. 1.6)
- Documenti di gara (art. 82)
- Commissioni giudicatrici e CV dei componenti
- Pari opportunità e inclusione lavorativa (Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021)
- Procedure affidamento servizi pubblici locali
- Composizione del collegio consultivo tecnico (nominativo e cv)
- Pari opportunità e inclusione lavorativa dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori/servizi/forniture per importi superiori a 40.000 euro
- Atti e documenti degli affidamenti di somma urgenza (a prescindere dall'importo)
- Finanza di progetto

Ad oggi

- Gli enti che utilizzano una PAD pubblicano il link generato dalla PAD a BDNCP
- Gli enti che non utilizzano una PAD ma affidano per il tramite del MEPA devono procedere a predisporre le informazioni in formato tabellare

CIG	Amministrazione appaltante	Codice Fiscale	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data inizio	Data ultimazione	Somme liquidate (al netto dell'IVA)
B6E28D1E69		97492410580	Corso di formazione in materia di primo soccorso	Affidamento Diretto	1) Alea 96 S.r.l. - P.I. 05230001009	Alea 96 S.r.l. - P.I. 05230001009	€ 1.500,00	26/03/2025	13/05/2025	€ 0,00

Disclaimer da inserire nella pagina

Per consultare i dati e le informazioni sulle procedure di affidamento e sui contratti pubblici dell'Ordine di _____ azionare il collegamento diretto (iperlink generato dalla PAD).

In alternativa sulla BDNCP:

1. Selezionare nella maschera di ricerca nella colonna di sinistra l'**anno di riferimento**
2. Indicare nella casella "**CF AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**" il codice fiscale _____
3. Cliccare su "**Applica i filtri**"

Obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici

L'art. 26, co.2, D.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. La pubblicazione dei seguenti dati è **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti con importi superiori a 1000 euro:

a. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c. La norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato

Limiti all´obbligo di pubblicazione

Non vanno pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti :

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell´anno solare a favore del medesimo beneficiario;
b) di importo superiore a mille euro nel corso dell´anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o informazioni relative al disagio economico-sociale degli interessati

Tali limitazioni hanno la funzione di garantire la tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell´interessato, che trovandosi in condizioni disagiate, economiche e/o sociali, potrebbe subire un pregiudizio derivante dalla diffusione dei propri dati personali o subire conseguenze indesiderate derivanti dalla conoscenza della propria situazione da parte di terzi.

I suddetti obblighi di pubblicazione vanno coordinati con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (DPR 118/2000). Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi in capo alla PA, la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni e contributi economici, con le relative modalità ed eccezioni, assorbe gli obblighi di cui agli artt. 1 e 2 D.p.r. n. 118/2000.

Delibera n. 468/2021: aggiornamento della delibera n. 59/2013 sugli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

- Ambito soggettivo: tutti i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono tenuti ad applicare gli artt. 26 e 27
- «provvedimenti attributivi di vantaggi economici di cui all'art. 12 della l. 241/1990»: vantaggi che migliorano la situazione economica dell'interessato in assenza di una controprestazione in favore del concedente. Sono comprese sia erogazioni in danaro sia prestazioni di tipo assistenziale
- la trasparenza ex art. 26, co. 1, va intesa come obbligo di pubblicare non solo atti normativi, leggi e regolamenti che stabiliscono criteri e modalità per l'assegnazione dei benefici, ma anche gli atti di carattere amministrativo generale, attuativi di leggi o regolamenti (ad es. bando di gara o o di concorso) riguardanti
 - sussidi, indennizzi, premi, contributi che producono un vantaggio economico,
 - prestazioni relative a servizi pubblici con finalità socio-assistenziali.
- Sono esclusi dall'applicazione degli artt. 26 e 27 le prestazioni del SSN che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA)
- l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti di concessione, di importo superiore a mille euro nell'anno solare in favore del medesimo beneficiario, va inteso in senso restrittivo, con riguardo solo alle erogazioni di vantaggi in danaro
- Tale interpretazione tiene conto del disposto dell'art. 27, che elenca gli elementi che devono essere pubblicati (nome del beneficiario, importo del vantaggio economico, norma o titolo a base dell'attribuzione, ufficio o funzionario responsabile, modalità per individuazione del beneficiario, link al progetto selezionato e cv del soggetto incaricato).
- La pubblicazione degli atti ai sensi del comma 2 dell'art. 26 è condizione di efficacia dell'atto.

Obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Ambito soggettivo di applicazione

La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 126) che "*A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche* ***agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto,*** *direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate*"

Parere ANAC del 25 febbraio 2025 - Quote e contributi associativi non sono sottoposti agli obblighi di trasparenza

Con parere del 25 febbraio u.s. ANAC, in esito ad una richiesta, ha ritenuto che le quote e contributi associativi sono esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 relativi a atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

L'Autorità ha evidenziato che la ratio delle previsioni si rinviene nella necessità di garantire la trasparenza delle concessioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a euro mille; a tal riguardo ha ribadito che per atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi si intendono gli atti con cui le amministrazioni dispongono erogazioni di vantaggi economici – a titolo esemplificativo contributi economici di natura assistenziale, indennizzi, contributi volti ad incentivare un'attività di pubblico interesse, ecc. – senza ricevere in cambio alcun beneficio o prestazione, in assenza pertanto di un rapporto sinallagmatico.
Al contrario, le quote associative versate da enti o società per aderire a realtà associazionistiche di varia natura e finanziarne l'attività e progetti danno luogo ad un tipico vincolo contrattuale tra l'associazione e gli associati; infatti, attraverso il versamento della quota annuale si acquisisce lo status di socio funzionale all'esercizio dei diritti.
Tali caratteristiche rendono il versamento delle quote associative del tutto estranee alle erogazioni di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013 con conseguente inapplicabilità dei relativi obblighi di trasparenza.

L'Autorità ha escluso altresì l'applicabilità dell'art. 23 D.lgs. 33/2013 (pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti amministrativi) per gli atti volti ad autorizzare il pagamento di quote e contributi associativi per le società in controllo pubblico in quanto riferito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, ANAC ha chiarito che i dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale e ai beneficiari devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 4-bis, co. II, D.lgs. 33/2013 specificando che, relativamente a tale obbligo, è stato predisposto lo schema di pubblicazione allegato alla Delibera n. 495/2024 a cui le amministrazioni dovranno attenersi a seguito del decorso del termine transitorio di 12 mesi.

Atto del Presidente del 10 luglio 2024 – significato di «Importo corrisposto»

ANAC ha riepilogato le indicazioni di tempo in tempo fornite e ha chiarito il significato di "importo corrisposto". Nel riportarsi alla paradigmatica delibera n. 468/2021, ANAC rammenta che:

- gli atti di "concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi" sono i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 L. 241/1990, ovvero vantaggi –sia in denaro sia di tipo assistenziale-che migliorano la situazione economica dell'interessato senza controprestazioni in favore del concedente;
- le amministrazioni pubblicano gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che individuano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi ed pubblicano gli elementi informativi riguardanti le singole concessioni
- sono pubblicati solo gli atti di erogazione quantificabili in termini economico-monetari e di importo superiore a mille euro;
- la pubblicazione è condizione legale di efficacia; è di pertinenza dell'ente concedente e deve essere assolta prima della liquidazione del contributo;
- La pubblicazione va fatta nel rispetto della normativa di privacy;
- non sono soggetti a pubblicazione gli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui i benefici sono concessi;
- la pubblicazione dei dati è sostituita dalla pubblicazione del collegamento ipertestuale al Registro Nazionale degli Aiuti qualora i dati siano già presenti in quest'ultimo;
- rispetto all'individuazione del beneficiario, sono pubblicati gli avvisi pubblici contenenti i requisiti per fruire del beneficio, per determinare la graduatoria dei beneficiari e le modalità dell'istanza.

Inoltre ANAC chiarisce che:

- rispetto al singolo atto di concessione, sono oggetto di pubblicazione l'anno di pubblicazione del provvedimento, i beneficiari l'importo liquidato e la norma alla base dell'attribuzione.
- rispetto all'"importo corrisposto" va pubblicato l'importo liquidato e non anche l'importo impegnato; riconoscendo, tuttavia, la facoltà alle amministrazioni di pubblicare anche tale ulteriore informazione per garantire una maggior trasparenza sull'attività amministrativa.

Art. 33- Focus

Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un **indicatore** dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.*
*A decorrere dall'anno 2015, con **cadenza trimestrale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.*
Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale
	Pagamenti informatici	Art. 36 d.lgs. 33/2013 Art. 5 d.lgs. n. 82/2005	Pagamenti informatici tramite la piattaforma PagoPa o IBAN	Effettuazione dei pagamenti informatici mediante la piattaforma del sistema PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, pubblicazione dell'IBAN	Tempestivo

Indicatore di tempestività

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. (…)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. 22 settembre 2014)

Con atto del Presidente di ANAC del 7 giugno 2022, a seguito di un procedimento di vigilanza, l'Autorità ha chiarito che la dicitura «l'Azienda rispetta mediamente le scadenze definite con i fornitori. Si rimanda all'elenco generale delle determine dirigenziali» non è congrua rispetto allo scopo dell'art. 33 e pertanto ha inviato l'ente ad adeguarsi alle prescrizioni normative e regolamentari

Art. 33 Decreto Trasparenza - focus

Atto del Presidente del 18 settembre 2024 – significato di ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici

ANAC ribadisce la vincolatività dell'art. 33, fornisce un riepilogo e vari chiarimenti. In particolare evidenzia che:

- la ratio della previsione risiede nel consentire un costante controllo sulle criticità derivanti dal fenomeno del ritardo nei pagamenti;
- i dati da pubblicare sono:
 - ✓ Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
 - ✓ Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
 - ✓ Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
- le modalità di calcolo sono reperibili nel DPCM 22 settembre 2014 e nella Circolare n. 3 MEF
- gli obblighi di pubblicazione afferiscono a tutti i contratti stipulati dalla PA con soggetti che svolgono attività d'impresa, per ciò intendendosi "ogni soggetto esercente un 'attività economica organizzata o una libera professione" (cfr. d.lgs. n. 231/2002) e comprendendo sia lavoratori autonomi che liberi professionisti; in altri termini la pubblicità insiste su una nozione più ampia di quella contenuta nell'art. 2082 c.c. secondo cui "è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
- In coerenza al D.Lgs. 231/2002, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina:
 - ✓ i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
 - ✓ i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Con **atto del Presidente di ANAC del 7 giugno 2022**, a seguito di un procedimento di vigilanza, l'Autorità ha chiarito che la dicitura **«l'Azienda rispetta mediamente le scadenze definite con i fornitori. Si rimanda all'elenco generale delle determine dirigenziali»** non è congrua rispetto allo scopo dell'art. 33 e pertanto ha inviato l'ente ad adeguarsi alle prescrizioni normative e regolamentari

Ammontare complessivo dei debiti

L'articolo 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che oltre l'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti le amministrazioni pubblichino anche l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Ammontare complessivo dei debiti	Numero imprese creditrici

Pagamenti elettronici - Art. 36 D. Lgs. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Indicazione dell'adesione a PAGOPA e della data di adesione («aderente alla piattaforma PagoPA dalla data....») nonché altri metodi non integrati con la piattaforma PagoPA, se esistenti (Del. ANAC 777/2021)

Altri contenuti – Prevenzione della corruzione

Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 43	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		Art. 1, co. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, co. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

La Sezione Trasparenza del PTPTC

Principi

- Il PTPTC contiene una «Sezione Trasparenza» dedicata alla programmazione della trasparenza
- La Sezione Trasparenza va impostata come atto fondamentale con il quale sono organizzati i **flussi informativi** necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati; sono anche organizzati i tempi di pubblicazione e di aggiornamento
- La Sezione Trasparenza contiene il sistema di **monitoraggio** sull'attuazione dei flussi
- Nella Sezione Trasparenza vanno indicati i **nominativi dei soggetti responsabili** di ciascuna delle attività di individuazione/elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio quando tali attività siano svolte da soggetti diversi; nei casi di enti di piccole dimensioni tali attività possono essere svolte da un solo soggetto. In luogo del nominativo è possibile indicare il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente
- ANAC, nella propria vigilanza e per l'applicazione di sanzioni, tiene conto di quanto indicato nella Sezione trasparenza relativamente ai soggetti responsabili delle varie fasi; La Sezione Amministrazione Trasparente deve indicare **i casi in cui gli obblighi di pubblicazione non sono applicabili** all'ente in questione
- La Sezione Amministrazione Trasparente delinea le modalità per la trattazione delle istanze di accesso civico "semplice" e generalizzato, le cui informazioni necessarie per consentire l'esercizio di entrambi i diritti sono obbligatoriamente pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Nella sottosezione vanno schematizzati (cfr. modello Allegato n. 2), per ciascun dato da pubblicare:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza
- il dirigente responsabile dell'elaborazione dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione)
- il dirigente responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri)
- il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati
- il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche

Fonte: PNA 2022

14. Quali dati deve contenere la sezione trasparenza contenuta nel PTPCT e nel PIAO?

Nella sezione trasparenza del PTPCT e in quella contenuta nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione e monitoraggio dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, ove naturalmente tali attività siano svolte da soggetti diversi. Tale situazione potrebbe non verificarsi in enti di piccole dimensioni, quali i piccoli comuni, in cui potrebbe esserci un unico soggetto che provvede a tutto ciò che è necessario per la pubblicazione dei dati in AT.

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente.

Ove invece nella sezione trasparenza manchi del tutto l'indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT.

Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Fonte: FAQ di ANAC

Tabella responsabili degli obblighi di pubblicazione

Principali contenuti della sezione trasparenza del PTPCT/PIAO

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE REPERIMENTO O FORMAZIONE DEL DOCUMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	TERMINE DI SCADENZA DELLA PUBBLICAZIONE	TEMPISTICHE MONITORAGGIO E INICATORI	RESPONSABILE MONITORAGGIO
Relazione annuale del RPCT	RCPT	RCPT	Ufficio Segreteria	15 dicembre, salvo specifiche indicazioni di ANAC	Entro 15 gg giorni dal termine di pubblicazione Indicatore: pubblicazione e formato aperto; 100%	RCPT

L'Allegato 2 del PNA 2022 schematizza i principali contenuti della sottosezione del PTPCT dedicata alla trasparenza e va inteso come esemplificazione dei flussi informativi. In particolare, nelle realtà di minori dimensioni vengono adottate le soluzioni ritenute più opportune in base alle caratteristiche organizzative di ciascuna amministrazione, quali ad esempio diagrammi di flusso in luogo della tabella

PNA 2022- Allegato n° 2 Esempio contenuti principali della sottosezione del PIAO/PTPCT dedicata alla trasparenza										
Es: Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Es: Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Es: Riferimento normativo	Es: Denominazione del singolo obbligo	Es: Contenuti dell'obbligo	Es: Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati (ove questo coincida con il soggetto che elabora e trasmette i dati, può prevedersi un'unica colonna denominata "Dirigente Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati")	Termine di scadenza per la pubblicazione (cfr. sul punto delibera ANAC n. 1310/2016 e relativo allegato 1))	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile

Monitoraggio e ruolo del RPCT

Principi generali del monitoraggio

- Il monitoraggio è una fase essenziale del sistema di prevenzione del rischio
- Gli esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione costituiscono la base per la progettazione delle future misure di prevenzione
- E' sempre opportuno –nella predisposizione della nuova programmazione triennale- dare atto degli esiti del monitoraggio svolto, che costituisce una base informativa oggettiva
- Il monitoraggio insiste:
 i. sull'attuazione e funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione
 ii. sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione
 iii. complessivamente sul PTPTC
- Il monitoraggio può essere svolto su due livelli
 - Livello 1, consistente in un'autovalutazione dei responsabili degli uffici e dei responsabili delle misure
 - Livello 2 consistente in un controllo svolto direttamente dal RPCT, coadiuvato –se necessario- con il coinvolgimento di altre funzioni di controllo
- Utile strumento per facilitare il monitoraggio è la Scheda Monitoraggio presente nella Piattaforma di acquisizione dei PTPTC che consente un controllo «guidato» sulle misure di prevenzione
- La Scheda di monitoraggio –almeno fino al 2024- non consentiva un controllo pedissequo di tutti gli obblighi di trasparenza limitandosi a richiedere genericamente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e dei presidi per l'accesso

Monitoraggio sulla trasparenza

Scopo del monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è

- Verificare se l'ente ha individuato misure organizzative che assicurino il funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente
- Verificare se sono stai individuati i responsabili di formazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati
- Verificare se sono stati disposti filtri/altre soluzioni tecniche idonee ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
- Verificare se i dati sono stati pubblicati in formato aperto e se sono riutilizzabili
- Verificare la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico semplice e generalizzato
- Verificare la capacità degli enti di tenere correttamente il Registro degli accessi (censire le richieste e annotarne gli esiti)

Caratteristiche del monitoraggio sulla trasparenza

- È sempre un controllo successivo e mai in itinere: solo dopo aver controllato il RPCT segnala il mancato o ritardato adempimento
- È relativo **a tutti i documenti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente**, pertanto non solo documenti a pubblicazione obbligatoria ma anche dati ulteriori
- Si svolge su tutti gli obblighi di pubblicazione; negli enti con meno di 50 dipendenti può svolgersi su base campionaria e il campione deve essere diverso di anno in anno
- È programmabile su due livelli
 1. Livello 1 di pertinenza dei referenti del RPCT se ci sono oppure dei responsabili degli uffici in autovalutazione
 2. Livello 2 di pertinenza del RPCT che può essere supportato da altri organi di controllo
- Il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza va programmato nella Sezione Trasparenza del PTPCT, individuando responsabile e tempistica

Soggetto preposto al monitoraggio sulla trasparenza

- Il RPCT ha un ruolo determinante nell'attività di monitoraggio; può essere responsabile dell'intero monitoraggio oppure può avere un ruolo di coordinamento quando talune attività di controllo siano demandate a uffici preposti al controllo di livello 1, oltre che ai referenti
- La responsabilità del monitoraggio viene definita dall'ente in base alle proprie peculiarità organizzative e va codificata nel PTPC

OIV

- Attesta lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione esprimendosi sia sulla presenza del dato, sia sui profili quantitativi (completezza, apertura formato, aggiornamento, presenza di filtri che impediscono indicizzazione)
- L'OIV compila la griglia di rilevazione e rilascia una dichiarazione circa la data di svolgimento della rilevazione, le modalità di svolgimento dei controlli, gli aspetti critici rilevati
- In presenza di riscontrate criticità, il RPCT -che procedere ad inviare ad ANAC la griglia di rilevazione- assume le iniziative utili per superare le criticità
- L'OIV in sede di monitoraggio dell'attestazione verifica le misure adottate dagli RPCT e se le criticità permangono o sono state superate
- A partire dal 2024, nei casi di «perdurante inadempienza», ovvero quando le criticità o carenze non siano state superate entro il termine del 30 novembre 2024, l'OIV elenca nel dettaglio e per ciascuna sottosezione i dati, documenti e informazioni che l'ente non ha provveduto a pubblicare pur essendovi tenuto; l'elenco inadempienze viene pubblicato sul sito unitamente all'attestazione OIV e alla scheda di monitoraggio
- Gli esiti delle verifiche dell'OIV sono tramesse all'organo di indirizzo perché supporti il piano di rimedio

Periodicità del monitoraggio

- Il monitoraggio deve essere periodico e non su base annuale.
- Vanno monitorati gli obblighi oggetto di attestazione OIV (in caso di incompletezza) e gli obblighi che afferiscono all'utilizzo delle risorse pubbliche (interventi finanziati con PNRR, fondi strutturali, etc)

Strumenti operativi del monitoraggio

- Laddove l'ente abbia risorse a disposizione può procedere con l'utilizzo di strumenti informatici, ovvero applicativi che guidano il controllo di ciascun obbligo dando evidenza della presenza del dato e delle caratteristiche di completezza, aggiornamento, apertura del dato
- In caso non vi sia uno strumento informatico, si può far riferimento ad una intranet aziendale dove il RPCT e i soggetti preposti al controllo 1, ciascuno per le proprie competenze, inseriscano e archivino documenti relativi ai controlli svolti
- Il RPCT può procedere alla redazione di un report «compilativo» dove incorpora i report specifici prodotti dai referenti oppure dai responsabili degli uffici



Un metodo di monitoraggio efficace e semplice si può realizzare creando una scheda Excel sulla falsariga della griglia di rilevazione predisposta per l'attestazione OIV; i risultati della compilazione potranno essere accompagnati da un report del RPCT contenente indicazioni su

- Modalità di rilevazione (ad es. rilevazione da remoto)
- Periodicità del monitoraggio
- Campione controllato e criterio di scelta del campione
- Criticità riscontrate
- Eventuale proposta per piano di rimedio
- Giudizio sull'adempimento (idoneo/parzialmente idoneo/non idoneo)

Monitoraggio sugli accessi

Il controllo insiste su:

- Esistenza di una disciplina interna specifica che regolamenti la gestione degli accessi (soggetti, procedura, tempistica)
- Esistenza e pubblicazione di modulistica per richiesta degli accessi e del riesame messa a disposizione del pubblico
- Esistenza ed corretta tenuta del registro degli accessi

AI fini di innalzare il livello di trasparenza gli enti possono decidere di pubblicare i dati e i documenti che risultano più frequentemente richiesti in sede di accesso; in questo caso si raccomanda l'attenzione alla normativa di privacy posto che si tratterebbe esclusivamente di dati ulteriori

Esiti del monitoraggio

- Il monitoraggio può restituire un livello di adempimento idoneo, non idoneo o parzialmente idoneo.
- Tenuto conto della gravità il RPCT è tenuto a segnalare i casi di inadempimento all'UPD unitamente ai nominativi dei dipendenti che non hanno osservato gli obblighi
- Il RPCT informa anche l'organo politico e l'OIV
- Rispetto a casi di adempimento non idoneo o parzialmente idoneo, il RPCT nel suo ruolo di controllore di livello 2 e di supporto consulenziale fornisce proposte di rimedio all'organo politico, identificando attività, responsabili e tempistica; il piano di rimedio deve –a sua volta- essere oggetto di successivo monitoraggio

Monitoraggio in enti con meno di 50 dipendenti

- L'ANAC prevede, per gli enti con meno di 50 dipendenti, che il monitoraggio si svolga su base campionaria.
- Con specifico riguardo al monitoraggio di trasparenza, il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti già nella fase di programmazione delle misure.
- Il campione va modificato di anno in anno di modo che nel triennio risulti completo il monitoraggio di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Rispetto ai parametri, ANAC aggancia la frequenza del monitoraggio e la campionatura a soglie numeriche:

- Enti con dipendenti da 1 fino a 15: 1 monitoraggio per anno su un campione del 30% degli obblighi
- Enti con dipendenti da 16 fino a 30: 2 monitoraggi per anno su un campione del 30% degli obblighi
- Enti con dipendenti da 31 a 49: 3 monitoraggi per anno su un campione del 50% degli obblighi

Tuttavia, nell'ottica di poter riconfermare il PTPTC nel triennio di riferimento (semplificazione per gli enti di piccole dimensioni), ANAC suggerisce in via generale un «Monitoraggio rafforzato». **Per questo motivo si suggerisce con cadenza annuale un monitoraggio di tutti gli obblighi di trasparenza previsti**

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2025
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi